



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Sezione controversie di lavoro e previdenza

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa N. Tesone

nella controversia proposta ai sensi dell'art. 28 St. Lav iscritta al n.7581/2019 RG dall'Organizzazione Sindacale FLC – Federazione Lavoratori della Conoscenza, C.G.I.L., Federazione di Caserta, in persona del Segretario Provinciale e l.r.p.t. (Avv.ti Gianluca Corriere, Giuseppe Tescione)

nei confronti del MIUR- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t.- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore p.t.- Istituto

in persona del Dirigente Scolastico p.t. (Avvocatura Distrettuale dello Stato);

premesse

che, con ricorso depositato in data 14.08.2019, l' Organizzazione Sindacale FLC – Federazione Lavoratori della Conoscenza, C.G.I.L., Federazione di Caserta, conveniva in giudizio il MIUR per sentir dichiarare l'antisindacalità del comportamento del Dirigente Scolastico dell'Istituto

consistito: 1)nell'inadempimento degli obblighi di contrattazione integrativa in materia di determinazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art.1, comma 127 della legge 107/2015; 2) nell'omessa informazione preventiva e successiva in ordine alla proposta di formazione delle classi e degli organici in violazione degli art.2, co.9 lett b 1) CCNL di settore; 3) nella violazione dell'obbligo di informazione successiva e omessa verifica dello stato di attuazione della contrattazione integrativa di Istituto sull'utilizzo delle risorse per la realizzazione del progetto "Aree a rischio";4) nella violazione dell'obbligo di informazione preventiva e successiva circa la modificazione del Piano Annuale delle attività in violazione dell'art.28 del CCNL Scuola; 5) in una serie di atti e comportamenti volti a delegittimare la figura del rappresentante sindacale prof.

che, in particolare, quanto al punto sub 1) deduceva che, convocato il Comitato per la valutazione dei docenti (di cui al co.129 della legge 107/2015) per il giorno 13.03.2019, rettificata al 21 marzo, nel corso della seduta, il docente dichiarava di non avere avuto la possibilità di



conoscere in anticipo gli indicatori proposti dalla Dirigente, contestava la competenza del Comitato a determinare l'importo del premio e non potendo discutere, abbandonava la seduta che proseguiva con la lettura di un modello recante i criteri di valutazione dei docenti proposto dalla D.S.; che, convocate le OO.SS. per il giorno 27 marzo per discutere di: informativa criteri merito docenti; contrattazione bonus premiale, informativa organico 2019/2020- data non concordata con le OO.SS. -il [] chiedeva un rinvio della riunione senza esito; che il verbale della seduta non veniva comunicato alle OO.SS. ed alla stessa non partecipava nemmeno l'altro componente della RSU del Sindacato FLC-CGIL e, dunque, non vi era il numero legale; che con atto del 29.03.2019 la DS, in qualità di Presidente del Comitato per la valutazione dei docenti, individuava i criteri per la corresponsione del cd bonus (su questo dice di piu);
che, quanto al punto sub 2) l'organizzazione sindacale non riceveva alcuna informazione né preventiva né successiva sulla proposta di formazione delle classi;
che, quanto al punto sub 3), con nota del 21 giugno la RSU del Sindacato FLC-CGIL chiedeva, senza esito, di conoscere i motivi che avevano impedito l'attivazione del progetto contrattato "Aree a rischio" previsto dall'art.9 CCNI 2006 per il quale erano già state stanziare le somme e mai portato all'odg del Collegio dei Docenti;
che, quanto al punto sub 4), che con atti del 30.04.2019 prot.2856 e del 09.05.2019 prot 3107 la DS convocava i Consigli di interclasse e di classe per l'adozione dei libri di testo ed il Consiglio dei Docenti per discutere di alcuni temi, in date diverse da quelle concordate nel Piano Annuale delle attività deliberato in data 25.09.2018 e trasmesso alle OO.SS.;
rilevato che il MIUR si costituiva ritualmente in giudizio sostenendo la piena correttezza del comportamento del dirigente dell'Istituto e l'insussistenza di una condotta qualificabile come antisindacale ex art. 28 legge n. 300/70;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.11.2019

osserva

E' noto che l'art. 28 Stat. Lav. tutela gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse dal comportamento illegittimo del datore di lavoro diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, attribuendo al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il potere di ordinare al datore la cessazione del comportamento illegittimo e di rimuovere gli effetti.

Tale norma non individua in maniera analitica la condotta antisindacale ma fornisce della stessa una nozione teleologica: è considerata antisindacale, infatti, non una determinata condotta in base alle sue modalità esteriori, ma qualsiasi condotta diretta ad un determinato risultato, ovvero ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, oltre che del diritto di sciopero.



L'ampia definizione legislativa induce a ritenere che qualsiasi condotta idonea a ledere i beni indicati debba essere considerata antisindacale: non solo, dunque, le condotte dirette esclusivamente ad impedire l'attività sindacale, ma anche le condotte che, in astratto, potrebbero essere legittime ma, in concreto, siano state adottate per motivi antisindacali. Inoltre, ulteriore requisito essenziale dell'azione di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori è l'attualità della condotta antisindacale o il perdurare dei suoi effetti.

Va, poi, precisato che anche un comportamento omissivo del datore di lavoro può realizzare una condotta antisindacale, a condizione che, pregiudizievole alla libertà o all'attività sindacale, integri violazione di uno specifico obbligo di contenuto positivo imposto allo stesso datore da disposizioni legislative o contrattuali (cfr. Cass. 4063/89).

Ciò premesso, venendo all'esame della prima doglianza, occorre evidenziare che l'art.22 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca- rubricato "*Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola*"- prevede all'art.1 co.4 lett c) che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa: "*.....c2) i criteri di ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art.1, co.127 della legge n.107/2015*".

La legge 107/2015, a sua volta all'art.1 commi 126 e ss, prevede: "*126. Per la valorizzazione del merito del personale docente e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un apposito fondo.....127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. 128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolodelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria. 129. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale*".



Emerge, dunque, dalle disposizioni richiamate che la procedura di attribuzione del bonus prevede che il Comitato di Valutazione adotti i criteri qualitativi per il riconoscimento dell'emolumento mentre alla contrattazione d'Istituto viene rimessa la determinazione dei criteri quantitativi.

Ebbene, nel caso di specie, sussiste l'antisindacalità della condotta denunciata nei termini di seguito espressi.

Ed invero, risulta documentalmente che in data 20.03.2019 si riuniva il Comitato per la Valutazione dei docenti per discutere anche dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti e che nel corso della seduta, il prof [redacted], componente dell'organo e RSU si allontanava ritenendo di non avere avuto la possibilità di conoscere gli indicatori ed avere spiegazioni e che, all'esito della seduta, il Comitato deliberava i criteri per l'attribuzione del cd bonus ai sensi della legge 107/2015 (cfr. doc. in atti).

Successivamente, le RSU e le OO.SS. venivano convocate dalla D.S per il giorno 27.03.2019 per discutere, tra l'altro della "contrattazione bonus premiale del personale docente", che il [redacted] chiedeva di spostare l'incontro ad altra data, senza esito e che, la seduta si svolgeva alla sola presenza della RSU [redacted] essendo assenti le RSU [redacted] e [redacted]. e, che veniva approvato il Contratto Integrativo di Istituto in relazione alla determinazione dei compensi concernenti il bonus premiale di cui alla legge 107/2015 (cfr. doc in atti) .

Appare evidente che, anche alla luce delle censure attoree in ordine alla validità della seduta ed al numero legale per l'approvazione del contratto integrativo (cfr. verbale del 06.11.2019), l'adozione del predetto contratto in materia di bonus docenti ex lege 107/2015 in presenza di una sola delle Rsu viola l'art.8 dell'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 07.08.1998 che stabilisce che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti, trattandosi di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari di natura collegiale,(cfr. parere Aran del 06.04.2004), nonché si ponga in contrasto con il principio "del maggior consenso possibile" che regola il funzionamento dell'organismo.

E' poi lesiva delle prerogative sindacali la mancata risposta alla richiesta di spostamento della riunione presentata dalla RSU [redacted] in data 25.03.2019, in quanto in contrasto con i principi di partecipazione attiva, correttezza e trasparenza dei comportamenti, dialogo costruttivo che improntano il sistema di relazione sindacali delineato dal CCNL di settore (cfr. art.4 del ccnl comparto istruzione e ricerca 2016/2019).

Inoltre, il Contratto Integrativo d'Istituto, siglato in data 27.03.2019, non risulta essere stato comunicato in alcun modo in violazione dell'art.22 co.9 del CCNL di comparto ed a riprova della mancata conoscibilità vi è la circostanza che il documento non reca alcun numero di protocollo (cfr. doc, in atti).



Parimenti, sussiste l'antisindacalità della condotta nella omessa informativa in ordine alla proposta di formazione delle classi e degli organici in violazione dell'art.22 co.9 lett b1) del CCNL di comparto sopra richiamato.

Ed invero, sebbene alla Rsu ed alle OO.SS. veniva inviata convocazione per il giorno 27.03.2019 il cui odg prevedeva anche "l'informativa sull'organico 2019/2020", deve evidenziarsi che del verbale redatto non veniva data successiva comunicazione nemmeno a seguito di esplicita richiesta inviata dalle RSU [] e [] in data 14.05.2019 (cfr. doc in atti). Tale comportamento si pone in aperta violazione dell'art.5 del CCNL di Comparto che stabilisce che l'informazione- che costituisce il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti- deve essere data " *..nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali.....di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni*". Dunque, la condotta tenuta si è tradotta nell'impossibilità per l'organizzazione sindacale di svolgere il proprio ruolo e conseguentemente in una violazione delle prerogative riconosciute dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Diversamente, non è antisindacale il comportamento tenuto dal DS relativamente alla censurata modifica del Piano annuale delle attività, per avere anticipato la data di convocazione del Collegio dei docenti anticipandola al 15 maggio del 2019 in luogo della data del 23 maggio 2019, atteso che la difesa resistente ha motivato lo spostamento con la necessità di provvedere all'adozione dei libri di testo entro la seconda metà del mese di maggio, come stabilito dalla nota Miur 4586 del 15.03.2019, circostanza non oggetto di specifica contestazione, all'esito della costituzione dei convenuti.

Parimenti, è priva di antisindacalità, anche per difetto del requisito dell'attualità, la censurata violazione dell'obbligo di informativa in relazione al progetto "Aree a rischio" per l' a.s.2018/2019 atteso che parte resistente ha dedotto che il progetto non era stato attivato e risulta che, in data 05.09.2019, è stato oggetto di discussione del Collegio dei docenti con deliberazione in ordine all'utilizzo del fondo (cfr. doc, in atti).

Ogni altra censura risulta assorbita dalle motivazioni esposte.

In considerazione della portata lesiva della condotta antisindacale, ordina la pubblicazione del presente decreto all'albo dell'Istituto [] per un periodo di giorni sette.

Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale del ricorso, vengono compensate, tra le parti, nella misura di ½, mentre la quota residua segue la soccombenza a carico della parte resistente e viene liquidata come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 con attribuzione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.



p.q.m.

Il giudice, così provvede:

- dichiara l'antisindacalità del comportamento posto in essere dalla DS dell'Istituto consistente nella violazione degli obblighi in materia di contrattazione integrativa relativamente all'adozione dei criteri per l'attribuzione del bonus ai docenti ai sensi della legge 107/2015 e nella violazione degli obblighi di informativa;
- dichiara l'antisindacalità del comportamento posto in essere dalla DS dell'Istituto consistente nella violazione dell'obbligo di informativa in relazione alla proposta di formazione degli organici per l'a.s. 2019/2010;
- Ordina ai convenuti la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti mediante l'adozione di ogni atto necessario;
- Dispone la pubblicazione del presente decreto all'albo dell'Istituto per un periodo di giorni sette;
- Previa compensazione delle spese di lite nella misura di $\frac{1}{2}$, condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.154,00 di cui euro 150,00 a titolo di spese, oltre Iva e cpa, come per legge con attribuzione.

Si comunicati

Santa Maria Capua Vetere, 21.11.2019

Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Nunzia Tesone

